



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pordenone

nr. 6655/26 di prot.

Oggetto: Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Direttiva

AL SIGNOR QUESTORE DI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO - VENEZIA
AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO PS DI PORTOGRUARO
AL SIGNOR COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA PORTOGRUARO
AL SIGNOR COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI DI PORTOGRUARO
AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI
AL SIGNOR COMANDANTE NAS CARABINIERI UDINE
AL SIGNOR COMANDANTE ROS CARABINIERI UDINE
AL SIGNOR COMANDANTE NOE CARABINIERI UDINE
AI SIGNORI DIRIGENTI COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE - POLIZIA
FERROVIARIA - POLIZIA POSTALE TRIESTE - VENEZIA
AL SIGNOR DIRIGENTE IV ZONA POLIZIA FRONTIERA UDINE
AI SIGNORI RESPONSABILI ALIQUOTE SEZIONE DI PG SEDE

e, per conoscenza

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - TRIESTE
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PORDENONE

Premessa

L'imminente entrata in vigore di alcune disposizioni in tema di intercettazione telefonica suggerisce, al pari di quanto sta contestualmente avvenendo presso altre sedi Giudiziarie, la necessità di illustrarne, sinteticamente, il contenuto, affinché gli ufficiali ed agenti di pg alle Vostre dipendenze, ne siano debitamente informati.

Invero sull'argomento si sono succeduti nel corso degli ultimi anni numerosi e contrastanti provvedimenti normativi che impongono adesso uno sforzo di chiarezza, necessario per una corretta attività operativa.

L'art. 9 del D. Lv. 216/2017 prevedeva che le novità trovassero applicazione in momenti diversi e cioè:

1. Erano applicabili al momento dell'entrata in vigore del D. Lv., quindi sono vigenti dal 26 gennaio 2018, solo le disposizioni di cui agli artt. 1 e 6 del D. Lv., ossia le disposizioni che introducono il delitto di cui all'art. 617 *septies* c.p. (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente) e quelle che modificano la disciplina delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi delitti contro la P.A. ;
2. le altre norme, e cioè quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7, erano destinate ad entrare in vigore dopo 180 giorni dalla data di vigenza del D. Lv., e cioè il 26 luglio 2018;
3. l'art. 2 comma 1 *lett. b)* che modifica l'art. 114 comma 2 c.p.p. era invece destinato ad entrare in vigore il 26 gennaio 2018

Le date del 26 luglio 2018 e del 26 gennaio 2018 erano state cambiate più volte, ma da ultimo l'art. 1 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28 convertito in legge 25 giugno 2020 n.70 ha stabilito che la prima data va sostituita in quella del 31 agosto 2020 e la seconda in quella del 1 settembre 2020.

Non si hanno allo stato indicazioni di ulteriore proroga della entrata in vigore della nuova disciplina, anche se va detto che le modifiche - rispetto alla originaria impostazione normativa - sono state nel tempo di molto ridimensionate.

Pertanto la situazione è la seguente:

1. *Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 del dlgo n. 217/17 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.*
2. *La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del dlgo n. 217/17 acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.*

Ancora, il legislatore del 2020 è intervenuto sull'art. 2 comma 8 del d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, stabilendo che " le disposizioni del presente articolo (che modificava buona parte del D. Lv. 216/2017) si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ..."

Quindi la nuova normativa, che ora vado a richiamare, non si applica né alle intercettazioni disposte, prorogate ed autorizzate prima del 1° settembre 2020 né a quelle disposte, prorogate ed autorizzate dopo il 1° settembre 2020 qualora riguardanti indagini preliminari iscritte prima di tale data.

Utilizzazione in altri procedimenti (art. 270 cpp)

L'articolo citato è stato modificato sostituendo all'originario comma 1 i commi 1 e 1 bis che si riportano:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1".